



ORDINANZA SINDACALE

N. 2	OGGETTO ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA) PITYOCAMPA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA
DATA 08/04/2025	

IL SINDACO

PRESO ATTO che con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. Et Schiff)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

RITENUTO che, seppur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per salute umana e per gli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente possono derivare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata nei riguardi di individui particolarmente sensibili e nei confronti di animali domestici, costituendo un rischio sanitario per gli stessi;

CONSIDERATO che il Comune di Rocca di Papa svolge numerose attività volte al contrasto dei focolai di processionaria relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;

CONSIDERATA la necessità della piena collaborazione di cittadini proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti piante ospiti della Processionaria del pino, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi a tutela della pubblica salute dei cittadini e degli animali presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 della legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e s.m.i., il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO altresì l'art. 117 del d. lgs. 31/03/1998 n. 112;

ORDINA

1. a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) Pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita con priorità a tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro, senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto;

2. nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente ed obbligatoriamente intervenire con la rimozione dei nidi (taglio dei rami infestati) e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

Ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile o efficace per motivi tecnici ed operativi documentabili, sarà possibile intervenire con mezzi complementari alla lotta meccanica, come il posizionamento di trappole a feromoni per la cattura massale dei maschi, di trappole adesive ovvero con la lotta chimico/microbiologica esclusivamente con principi attivi espressamente autorizzati sulla coltura, sul parassita e sull'ambiente in cui verrà eseguito il trattamento, seguendo tutte le procedure previste. Tali prodotti devono soddisfare i requisiti previsti dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato il 22 gennaio 2014.

A V V I S A

1. che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
2. che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria sul territorio comunale ed in particolare presso il centro di raccolta comunale.

D E M A N D A

alla Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica di verificare l'esatta osservanza della presente ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

A V V E R T E

ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

D I S P O N E

l'invio della presente ordinanza, per le verifiche di rispettiva competenza, a:

- Polizia Locale - polizia.municipale@pec.comuneroccadipapa.com
- Comando Locale Carabinieri Forestali – frm43070@pec.carabinieri.it
- Guardiaparco - parconaturalecastelliromani@pec.regione.lazio.it
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL RM 6 - sisp@pec.aslroma6.it

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Rocca di Papa.

L'istruttoria del presente atto è stata predisposta dal funzionario Elisabetta Santangeli. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, è il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto e firmato da Maria Berti, degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Massimiliano Calcagni in data 08/04/2025

Il SINDACO
Massimiliano Calcagni